

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
L U C C A**

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 67, DEL 08/09/2010

OGGETTO: Determinazione delle spese di conciliazione dovute in caso di mancata comparizione di una parte nella procedure di mediazione.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente ricorda ai Colleghi della Giunta che il 20 marzo scorso è entrato in vigore il Decreto n. 28/2010 in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali, il quale ha determinato un notevole aumento del numero degli incontri di mediazione organizzati dalla Segreteria dello Sportello preposto.

In base alla nuova normativa, infatti, l'organismo di conciliazione deve procedere alla convocazione delle parti tutte le volte che venga attivata una procedura di mediazione.

In alcuni casi, tuttavia, la parte convenuta non si presenta, e in questo caso il mediatore è tenuto a darne atto in un verbale di mancata comparizione.

L'ipotesi della mancata comparizione non è però, per quanto riguarda le tariffe da applicare, contemplata espressamente dalle norme che, ad oggi, disciplinano la materia - ovvero il decreto n. 223 del 23 luglio 2004, che riporta in allegato il tariffario del servizio di conciliazione articolato per scaglione di valore, ed il Regolamento di conciliazione approvato da Unioncamere e adottato dalla nostra Camera di Commercio, che stabilisce, inoltre, una tabella dei compensi da corrispondere ai

mediatori, ugualmente articolata per valore della controversia.

Di conseguenza, nessuna norma specifica quale debba essere il compenso per il mediatore, né quale spesa debba essere posta a carico delle parti nell'ipotesi della mancata comparizione di una di queste.

Il Presidente osserva che, nel caso in cui si verifichi il caso in questione, il servizio di mediazione in quanto tale non viene effettivamente svolto: tuttavia il mediatore deve comunque dedicare alla procedura il tempo necessario a recarsi presso la sede camerale ed espletare il suo compito di verbalizzazione; la parte che ha attivato il tentativo di conciliazione, dal canto suo, ottiene comunque un servizio, ovvero il rilascio di un verbale di mancata comparizione spendibile in giudizio.

Considerato quanto sopra, il Presidente suggerisce ai Colleghi della Giunta, nel rispetto della normativa vigente, in attesa che il Ministero della Giustizia emani i decreti attuativi della nuova norma e che Unioncamere predisponga il nuovo regolamento, di stabilire come dovuto dalla parte che ha attivato la procedura un rimborso spese relativo al minimo della tariffa, pari cioè ad € 40,00, e di riconoscere lo stesso importo al mediatore che redige il verbale di mancata comparizione, sempre a titolo di rimborso spese per il servizio prestato.

LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;
- vista la normativa in materia e preso atto che il caso espresso in premesse non è disciplinato dalla stessa;
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di inserire, in calce al tariffario dei servizi allegato al Regolamento di conciliazione, la specificazione che, nel caso in cui la procedura di mediazione si concluda

con un verbale di mancata comparizione, la parte che ha attivato la procedura debba corrispondere all'organismo di conciliazione un rimborso spese di € 40,00, indipendentemente dal valore della controversia;

2.- di integrare altresì il tariffario relativo ai compensi dei mediatori, allegato al Regolamento di conciliazione, prevedendo che, nell'ipotesi in questione, al mediatore debba essere corrisposto un rimborso spese di € 40,00 lorde.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Claudio Guerrieri)